

alla colmata non vi sono opere di impermeabilizzazione e, dunque, secondo logica, prima occorrerebbe avviare le attività per la rimozione della colmata (o comunque per evitare che continui ad essere una fonte attiva di inquinamento) e solo dopo potrebbe avviarsi l'attività di bonifica dei sedimenti;

- la disamina degli accadimenti che hanno riguardato sia l'area di colmata che l'area a terra è significativa di quanto possano essere inutilmente (forse volutamente) complesse le procedure; è sufficiente scorrere la sequenza degli atti procedurali per avere la sensazione di trovarsi all'interno di un labirinto intricato dai percorsi incomprensibili. Non è nemmeno chiaro quale sia l'obiettivo della bonifica in relazione all'utilizzo futuro dei suoli. Come può, allora, progettarsi una bonifica se non si conosce nemmeno quale possa essere l'utilizzo delle aree circostanti? Ci si trova così di fronte a situazioni per cui un centro sportivo, realizzato in quell'area, non può essere aperto al pubblico fin quando non si avranno certezze sullo stato dell'inquinamento e della successiva bonifica. Sarebbe stato più logico decidere prima, con realismo e lungimiranza, l'utilizzo futuro dell'area e, quindi, improntare la bonifica in maniera mirata e certamente più celere.

9.1.4 Friuli Venezia Giulia: siti di Trieste e Laguna di Grado e Marano

Gli approfondimenti che la Commissione ha effettuato sul SIN di Grado e Marano hanno consentito di focalizzare una serie di questioni che, seppur peculiari del sito, hanno comunque una portata generale.

Ed, infatti, è stato possibile esaminare congiuntamente le problematiche attinenti alla bonifica del sito con quelle connesse alla gestione emergenziale.

Con riferimento alla bonifica, sono emerse le vischiosità procedurali che caratterizzano la gestione dei SIN e che, in questo come in altri casi, hanno determinato una situazione di stallo, finanche per ciò che concerne l'accertamento della tipologia e dell'estensione dell'inquinamento.

Secondo quanto riferito, infatti, dalla dottoressa Del Tedesco (sostituto procuratore presso la procura di Udine), che sta svolgendo un'indagine sul sito in questione, il sistema in atto per la gestione del sito sembra essere intenzionalmente congegnato per perseguire finalità diverse rispetto alla bonifica del sito.

In particolare, con riferimento alla zona lagunare, le questioni sollevate della dottoressa Del Tedesco sono:

- la perimetrazione del SIN della Laguna di Grado e Marano sarebbe avvenuta senza alcuna indagine di carattere tecnico scientifico, basandosi esclusivamente sulla circostanza dell'avvenuto sversamento, fino agli anni 90, di metilmercurio dallo stabilimento Caffaro nelle zone circostanti e nel canale Banduzzi;

- la zona effettivamente inquinata non corrisponderebbe a tutto il territorio perimetrato nel SIN, ma alla ventesima parte dell'area a terra, mentre, per quanto concerne lo spazio lagunare, sarebbero inquinati solo il canale Banduzzi e la foce dell'Aussa Corno. Per il resto il mercurio rinvenuto nella laguna sarebbe di origine naturale e non industriale;

- il commissariamento non sarebbe stato dichiarato in ragione di un'effettiva situazione di emergenza ambientale, peraltro non ancora verificata non essendo state completate le adeguate opere di caratterizzazione (tant'è che la pesca e la raccolta dei molluschi è sempre stata autorizzata dall'azienda sanitaria), bensì dalla difficoltà di eseguire le attività di dragaggio nell'area SIN e di gestire i fanghi provenienti dalla predetta attività.

A prescindere dalla fondatezza delle ipotesi accusatorie, deve osservarsi che le questioni attinenti in generale alla perimetrazione dei Sin, alle attività di caratterizzazione, all'elaborazione, approvazione ed attuazione dei progetti di bonifica, hanno portata, come detto, generale.

Sul primo punto, con riferimento alle perimetrazioni, non è casuale che sia stata di recente introdotta una norma in forza della quale devono essere avviate delle attività per aggiornare le perimetrazioni, che in molti casi risalgono a diversi anni addietro e rappresentano un ostacolo, per come dichiarato dai rappresentanti degli enti locali, allo sviluppo del territorio, limitandone l'utilizzo.

Ciò che si vuol dire è che le perimetrazioni – per così dire ampie – hanno funzione di garanzia e di tutela nella misura in cui siano succedute, in tempi ragionevoli, da attività tecniche di verifica e monitoraggio dell'inquinamento, di talché possa essere progettata l'attività di bonifica e ridimensionato il SIN.

In caso contrario, la perimetrazione si trasforma in un vincolo per i territori a tempo indeterminato, con conseguente frustrazione delle potenzialità economiche.

Si deve dare atto che, in termini molto rapidi, il Ministero dell'ambiente ha avviato il procedimento per la ripermetrazione del SIN e, in data 31 ottobre 2012, la conferenza di servizi ha deliberato i nuovi confini del SIN con la restituzione della quasi totalità delle aree alla competenza della regione.

Resta, comunque, aperto il tema relativo all'istruttoria che precede la perimetrazione. Infatti, allorché al Ministro è stato chiesto se fossero stati acquisiti i pareri di Ispra e Iss, il Ministro ha risposto di aver acquisito i pareri degli enti tecnici (citando espressamente i dati dell'Arpa Friuli Venezia Giulia), precisando, tra l'altro, che le decisioni ministeriali avrebbero tenuto conto dei pareri stessi.

Ciò non è accaduto e non è stato chiarito per quali ragioni e sulla base di quali approfondimenti di carattere tecnico il Ministero abbia "sconfessato" quanto concluso da Ispra ed Iss sulla base dei dati dell'Arpa Friuli Venezia Giulia.

Sul punto ulteriori dubbi sono stati sollevati a seguito dell'audizione, l'11 dicembre 2012, del Dott. Gianfranco Mascazzini, già Direttore Generale della direzione del MATTM competente in tema di bonifiche. Il Dott. Mascazzini ha infatti ribadito che l'inquinamento da mercurio riscontrato in laguna è reale, che la sua presenza nell'ambiente non è stata "costruita a tavolino" per ottenere finanziamenti per la bonifica e che l'inquinamento del tratto di laguna di Marano è attribuibile più a motivi di origine industriale che a contributi di origine naturale. Ci si chiede quindi, sulla base di quali evidenze tecnico-scientifiche il Ministero dell'Ambiente abbia disposto la deperimetrazione del SIN e se si sia tenuto conto, quantomeno, del principio di precauzione nella valutazione di un provvedimento di tale portata.

Altro tema di rilievo è quello della struttura emergenziale, creata nel 2002 e prorogata di anno in anno.

E' stato riferito alla Commissione che la struttura emergenziale – già di per sé inidonea a rappresentare un sistema di gestione per 10 anni – nel caso di specie sarebbe stata piegata a finalità diverse da quelle attinenti alla bonifica.

Ed, infatti, secondo quanto riferito dal magistrato audito, l'emergenza, più che essere legata alla bonifica, sarebbe stata determinata dalla necessità di effettuare le opere di dragaggio dei canali lagunari, opere rese più complesse dal fatto che si trattava di canali rientranti in un sito di interesse nazionale.

Si deve rilevare che il Governo ha recentemente revocato lo stato di emergenza nella laguna di Grado e Marano e, più in generale, ha stabilito che tutte le strutture commissariali cesseranno il 31 dicembre 2012.

Ciò significa che si è finalmente preso atto di quella che è la reale urgenza ossia porre mano in modo razionale ad una materia che necessita di elevata competenza e che può essere affrontata solo laddove siano chiari gli obiettivi da perseguire e scanditi temporalmente gli interventi mirati al perseguimento degli stessi, senza ulteriori inutili proroghe di emergenze ultradecennali.

9.1.5 Lazio: sito della Valle del Sacco

La procura della Repubblica presso il tribunale di Velletri ha condotto un'indagine sull'inquinamento del fiume Sacco ed ha esercitato l'azione penale rispetto al reato di disastro ambientale colposo riconducibile alle attività industriali della zona.

Il dato particolarmente grave della vicenda è che gli inquinanti sono passati nel ciclo alimentare, determinando danni, oltre che all'ambiente e alla salute, anche all'economia della zona, basata sull'allevamento e sull'agricoltura.

Le contestazioni dell'autorità giudiziaria, infatti, riguardano non solo il reato di disastro ambientale, ma anche quello di avvelenamento di acque.

Deve, al riguardo, sottolinearsi che le acque del fiume Sacco sono destinate all'irrigazione dei terreni circostanti e all'abbeveraggio degli animali ovini e bovini sicché, come sopra evidenziato, gli inquinanti sono facilmente confluiti nella catena alimentare.

Gli studi epidemiologici effettuati dall'ufficio commissariale, pur con i limiti insiti in qualsiasi studio di questo genere, consentono di affermare che la popolazione ha subito e subisce gli effetti dell'inquinamento per la maggiore incidenza di malattie e di mortalità.

La struttura commissariale ha effettuato attività per la messa in sicurezza e il contenimento degli inquinanti agendo anche in danno del soggetto obbligato Caffaro.

Il danno ambientale provocato è particolarmente elevato in quanto non è possibile, allo stato, fruire di alcune risorse naturali a causa dell'inquinamento.

Proprio con riferimento alla quantificazione del danno ambientale, l'Ispra lo ha determinato in circa di euro 660.902.973,60, tenendo conto, peraltro, solo delle spese di ripristino e di messa in sicurezza.

Qualche precisazione si impone con riferimento ai risultati degli studi epidemiologici.

Un primo studio sulla "salute della popolazione nell'area della Valle del Sacco" è stato effettuato dal dipartimento di epidemiologia della Asl Roma E.

Le conclusioni riportate sono certamente allarmanti.

Si afferma infatti che il complesso industriale ha causato nel tempo inquinamento dell'aria e i lavoratori sono stati esposti a sostanze tossiche in ambiente di lavoro, in particolare prodotti chimici ed amianto.

Le persone che hanno risieduto lungo il fiume hanno assorbito ed accumulato nel tempo pesticidi organo clorurati, soprattutto tramite la via alimentare.

L'area dei tre comuni di Colleferro, Segni e Gavignano presenta nel suo complesso un quadro di mortalità e morbosità peggiore rispetto al resto del Lazio.

Il quadro di mortalità e di morbosità dei residenti nell'area di Colleferro, se paragonato a quello delle aree dei comuni vicini, mostra valori più elevati per le patologie cardiovascolari e respiratorie in possibile rapporto con la contaminazione cronica ambientale.

E' stato inoltre rilevato un eccesso di tumori della pleura per la pregressa esposizione ad amianto.

Data la molteplicità dei potenziali effetti tossici del beta-esaclorocicloesano (alterazione delle funzioni epatiche, renali, endocrine, neurologiche, immunitarie e della riproduzione) e delle possibili proprietà cancerogene, nello studio si raccomanda un programma di biomonitoraggio e di sorveglianza sanitaria di tutte le persone residenti nelle aree critiche.

Anche il commissario delegato ha commissionato un progetto di monitoraggio sulla "salute della popolazione nell'area della Valle del Sacco", da cui è emerso che 246 abitanti sottoposti ad accertamento, pur non evidenziando patologie in corso, sono portatori sani del pesticida che può aver effetti sul sistema nervoso, sul sangue, i reni ed il fegato. Peraltro lo studio registra un'impennata di alcune gravi patologie e, nel tempo, potrebbero manifestarsi forme di tumori, morbo di Parkinson e risultano diffuse forme di asma bronchiale.

I dati suesposti danno la misura dell'entità dell'inquinamento della Valle del Sacco che ha inciso ed incide sull'ambiente, non essendo più fruibili talune risorse naturali, sulla salute umana tenuto conto della maggiore incidenza di malattie- e sull'economia, risultando gravemente compromesse le attività agricole e di allevamento nella zona.

9.1.6 Lombardia: siti di Pioltello Rodano, Brescia-Caffaro, Laghi di Mantova e Polo Chimico, Broni, Milano-Bovisa, Cerro al Lambro e Sesto San Giovanni.

Anche in Lombardia si è constatata la totale inefficacia dell'azione amministrativa e tecnica delle istituzioni nei siti di interesse nazionale.

In Lombardia molti amministratori hanno dichiarato che "il sito di interesse nazionale è fermo (questo n.d.r.), come tutti gli altri". In alcuni casi è stato presentato alla Commissione l'auspicio che si possa "depotenziare" in un certo senso il sito da bonificare dal rango di SIN, mediante un ritorno della delega alle realtà territoriali allo scopo di accelerare i procedimenti.

La problematica della insostenibile lentezza dei procedimenti dei SIN, gestiti a livello centrale di Ministero dell'ambiente, è stata peraltro riscontrata dalla stessa Commissione in altre regioni, potendo quindi anche in questo caso trarsi una prima conclusione di indicare al legislatore la necessità di ripensare la normativa vigente sotto questo profilo.

Nella regione Lombardia, i casi da richiamare sicuramente a sostegno di questa tesi sono quelli del sito milanese dell'ex Sisas di Pioltello-Rodano, con le connesse vicende giudiziarie oggetto di attenta valutazione anche da parte della Commissione, nonché dei siti di Brescia-Caffaro, di Broni (PV), del polo chimico -Laghi di Mantova, di Milano-Bovisa, di Cerro al Lambro e di Sesto San Giovanni, come riportati in dettaglio nella relazione.

Sul tema bonifiche la realtà molto interessante e i contatti con i vari soggetti istituzionali impegnati in queste attività nella regione Lombardia ha anche messo in luce una problematica tecnica specifica e significativa, che qui si intende richiamare, in quanto di interesse generale.

Com'è noto, la contaminazione di un sito è quella relativa al suolo, alla falda o, nella quasi totalità dei casi, relativa ad entrambe le matrici ambientali.

Nel caso di contaminazione di suolo e falda, la bonifica del suolo e il risanamento della falda sottostante - all'esito di un'attività tecnica di bonifica *on site* ovvero mediante asportazione del suolo e conferimento a smaltimento e, quindi, ad avvenuta bonifica del suolo - può richiedere per ragioni tecniche oggettive tempistiche molto lunghe.

La restituzione del sito in questi casi costituisce un aspetto di grande problematicità per gli enti preposti, la provincia e l'Arpa.

Da un lato, infatti, a rigore, la restituzione definitiva dovrebbe avvenire solo ad avvenuta bonifica sia del suolo che della falda acquifera; d'altro canto è evidente che tempistiche di lustri risulterebbero incompatibili con le aspettative del soggetto privato investitore, il quale bonifica il sito per realizzare un'urbanizzazione, con il risultato che, se tutti tali investitori abbandonassero i siti o li scartassero dalle loro iniziative immobiliari, ci si ritroverebbe con moltissime aree ancora contaminate, destinate a rimanere tali, stante la totale assenza di risorse pubbliche, mentre le iniziative immobiliari andrebbero a interessare aree nuove con conseguente consumo di suolo.

Pare opportuno, anche in questa sede, riportare le considerazioni di sintesi in merito ai siti oggetto di approfondimento.

Pioltello e Rodano

Con riferimento al sito di Pioltello e Rodano si sono alternate varie vicende, dalla condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea per la mancata bonifica dell'area ex

Sisas, alla nomina di diversi commissari per l'emergenza ambientale, fino all'affidamento delle attività di bonifica alla Daneco Impianti Srl.

Proprio in relazione alla bonifica effettuata dalla Daneco è in corso un'indagine penale da parte della procura della Repubblica di Milano per il reato di cui all'articolo 640 bis c.p. in relazione al cambio di codice Cer dei rifiuti rimossi nell'attività di bonifica in quanto il cambio di codice Cer avrebbe comportato per la Daneco Impianti l'abbattimento dei costi di smaltimento rispetto a quelli previsti nel contratto di appalto che, viceversa, sono rimasti inalterati.

L'allocazione di questi rifiuti con il codice Cer 19.12.12 verso impianti di smaltimento avrebbe consentito - secondo l'ipotesi accusatoria - notevoli risparmi, dal momento che i costi per lo smaltimento di rifiuti, come il nerofumo o le fuliggini, che presentano altre criticità, non sono paragonabili ai costi di smaltimento di rifiuti con il codice Cer 19.12.12.

Di qui la contestazione del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis del codice penale) ovvero del reato di truffa aggravata a danno dello Stato (art. 640 comma 2 del codice penale).

Inoltre Luigi Pelaggi, nella qualità di commissario delegato di governo per la bonifica dell'area Sisas Pioltello/Rodano, nonché stazione appaltante delle operazioni di rimozione rifiuti, e Filipponi Bernardino, amministratore unico della Società Daneco Impianti Srl risultano indagati del reato di cui all'articolo 319 del codice penale in relazione all'articolo 321 del codice penale.

L'ipotesi accusatoria è che Pelaggi avrebbe ricevuto o si sarebbe fatto promettere dal Filipponi somme di denaro non inferiori a 700.000 euro per emettere provvedimenti amministrativi favorevoli alla società appaltatrice, in quanto comportanti minori costi di esecuzione dei lavori, in violazione della normativa.

Il dato particolarmente preoccupante in questa vicenda è costituito dalla condotta tenuta dagli organi di controllo. Ed, infatti, molti dubbi sono emersi anche con riferimento ai pareri forniti dagli enti interpellati in merito alla possibilità di effettuare il cambio del codice Cer, quanto meno sotto il profilo dello scarso livello motivazionale e della sospetta tempestività dei pareri stessi, rilasciati lo stesso giorno o il giorno successivo all'interpello.

Naturalmente deve evidenziarsi che le indagini sono in corso e, dunque, non possono trarsi conclusioni in merito alla commissione o meno di reati prima di una pronuncia del giudice penale. Può però, alla luce della sequenza temporale degli avvenimenti e dello stato attuale del sito, concludersi che, ancora una volta, le procedure di bonifica dei SIN risultano essere tanto complesse quanto inefficaci.

In sostanza, l'intervento della struttura commissariale, di Sogesid, degli enti di controllo non ha avuto quell'efficacia risolutiva che ci si sarebbe aspettati, tenuto conto della gravità della situazione ambientale e della procedura di infrazione europea che, per ben due volte, ha coinvolto l'Italia con riferimento alla bonifica dell'area ex Sisas.

Il procedimento penale, avviato dalla procura della Repubblica di Milano, si inserisce in un contesto di gravi carenze e di opacità gestionali nell'attività di rimozione di rifiuti da parte della società appaltatrice e della carenza di controlli da parte del commissario delegato, della Sogesid SpA e degli altri organi istituzionali.

Non può inoltre non rilevarsi che il SIN di Pioltello Rodano comprende anche altre importanti realtà industriali, tra le quali Antibioticos (oggi Olon), Air Liquide, Energheia che presentano problematiche relative alla contaminazione dei terreni e delle acque sotterranee assolutamente analoghe rispetto a quelle dell'area ex Sisas e che, ad oggi, non hanno ancora attuato alcun intervento di bonifica. Emblematiche, in tal senso sono le dichiarazioni resa di Michele Comaschi, sindaco di Rodano, nell'ambito dell'audizione del 27 marzo 2012:

“(..). A oggi noi non abbiamo risanato tutta l’area, ma una parte. C’è ancora una parte grande e importante da risanare. Accanto ci sono aziende importantissime sul territorio di Pioltello, ma anche su quello di Rodano, per esempio la Air Liquide, una multinazionale francese che produce gas tecnici e altro, che vorrebbe, per esempio, compiere alcuni interventi. C’è una centrale di cogenerazione da 250 megawatt, che è ferma da dieci anni più o meno. L’azienda ha già stanziato denaro per abbattere questo mostro, grande quanto questo palazzo, ma siamo fermi al Ministero dell’ambiente, poiché il SIN prevede che si possa abbattere solo quando tutto sarà bonificato. (...) Abbiamo sollecitato al ministero un intervento su alcune discariche che sono presenti anche in area Olon (n.d.r: ex Antibioticos) perché non vorremmo che fra pochi anni la Comunità europea aprisse una nuova infrazione, la società fallisse e ci trovassimo nella stessa identica situazione in cui ci siamo trovati con l’ex SISAS.”

E dunque, in assenza di interventi sostanziali, le vicende che hanno interessato l’area ex Sisas potrebbero ripetersi in un prossimo futuro.

Laghi di Mantova e Polo Chimico

I risultati di una recente campagna di monitoraggio effettuata dall’Arpa hanno evidenziato il permanere in molte aree di un grave stato di contaminazione delle acque sotterranee.

Presso lo stabilimento Belleli Energy Cpe non è attivo alcun sistema di messa in sicurezza d’emergenza per il recupero del prodotto organico “surnatante” né vi è uno sbarramento idraulico delle acque sotterranee inquinate che, di conseguenza, fluiscono indisturbate verso le aree umide e il fiume Mincio.

Presso la raffineria les, la messa in sicurezza è costituita da una serie di pozzi, che svolgono contemporaneamente la funzione di barriera idraulica e di recupero del prodotto surnatante.

Le analisi condotte da Arpa Lombardia mostrano come l’attuale sistema di messa in sicurezza della falda in questa porzione del sito, che comprende la raffineria les e lo stabilimento Belleli Energy, sia del tutto insufficiente a trattenere le acque sotterranee contaminate e a impedire, quindi, che vengano raggiunti i bersagli ambientali, costituiti dalle aree umide e dal fiume Mincio.

La situazione è aggravata dalla presenza di contaminanti organici a valle della discarica di fusti contenenti fanghi mercuriosi, area in cui è stata recentemente rinvenuta una terza vasca in calcestruzzo, non denunciata e in condizioni di deterioramento, anch’essa riempita con fusti di fanghi mercuriosi (nota Arpa prot. n. 74650 del 30 maggio 2011).

E’ stata, inoltre, rilevata la presenza in concentrazioni elevate di benzene proveniente dall’area di proprietà Syndial e, cioè, dall’“Area Collina”.

In conclusione, regna una confusione generale e, mentre l’inquinamento della falda avanza in modo inesorabile verso le acque del Mincio, il Ministero dell’ambiente, avvalendosi della Sogesid SpA, si limita a elaborare progetti relativi all’intero sito, che non avranno alcuna possibilità di realizzazione in ragione dei costi non sostenibili.

Risulta alla Commissione di inchiesta che le attività condotte da Sogesid SpA, affidate tra il 2008 e il 2011, hanno portato all’elaborazione di progetti, nessuno dei quali attuati.

Poiché tale circostanza si verifica sistematicamente allorquando i progetti di bonifica vengono elaborati da Sogesid (cfr. il sito della laguna di Grado e Marano) è lecito chiedersi se la progettazione più che essere finalizzata ad una futura attuazione non costituisca invece un mero esercizio tecnico privo di concretezza.

Del tutto inefficace è, poi, nei fatti, il regime delle prescrizioni nei confronti dei privati, posto che: 1) i privati responsabili non appaiono disposti a sobbarcarsi gli oneri di bonifica; 2) vi sono contestazioni da parte dei proprietari di alcune aree, i quali assumono di non essere responsabili dell’inquinamento della falda; 3) il Ministero dell’ambiente non dispone dei

fondi necessari per eseguire le relative opere di bonifica, ex art. 252, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni.

La situazione ha effetti evidenti anche sulla salute della popolazione.

Gli studi epidemiologici hanno rilevato un abnorme aumento di un particolare tumore, il sarcoma dei tessuti molli (stm), che alcuni studi scientifici associano alla presenza della diossina, prodotta in passato dal petrolchimico di Mantova per effetto della combustione dei residui di produzione, contenenti sostanze clorate e di difficile smaltimento, posto che anche nei pesci dei laghi di Mantova sono stati rinvenute concentrazioni di diossine.

Mentre l'aumento complessivo della mortalità per tumore maligno e l'incidenza particolarmente elevata di stm (sarcoma dei tessuti molli) depongono per un rischio storico che attualmente potrebbe anche essersi ridimensionato, trattandosi di effetti a lunga latenza, la stessa valutazione non può, invece, essere effettuata per le "malformazioni congenite", che pure sono state rilevate con maggiore incidenza nella zona, in cui il tempo che intercorre tra inizio dell'esposizione e malattia è sostanzialmente riferibile alla durata di una gravidanza.

Sesto San Giovanni

Con riferimento al sito di Sesto San Giovanni, mentre i suoli di alcune aree, per le quali vi era un forte interesse immobiliare o produttivo, sono stati bonificati e certificati, per le acque sotterranee una vera e propria bonifica è ancora lontana per mancanza di risorse da parte degli enti pubblici incaricati della bonifica.

In sostanza, anche il quadro fornito dalla provincia di Milano non fa che confermare i forti ritardi nell'attuazione degli interventi di bonifica necessari nei SIN e le lungaggini amministrative alle quali i procedimenti relativi sono sottoposti.

Il dato preoccupante deriva dall'essere il SIN collocato in una delle zone più popolate e urbanizzate della regione Lombardia.

Brescia Caffaro

Gli accertamenti effettuati nel SIN di Brescia Caffaro hanno dimostrato come gli inquinanti siano entrati nella catena alimentare.

In particolare, sono stati dimostrati i seguenti fenomeni relativi al pcb:

- l'evaporazione e la condensazione nel fieno, il quale resta a contatto diretto con il terreno, limitatamente ad alcuni congeneri di pcb (più volatili);
- il deposito a seconda della tipologia di vegetale e la ripartizione all'interno dei tessuti;
- l'accumulo negli organismi animali che hanno assunto vegetali contaminati;
- l'assunzione da parte dell'uomo, il trasferimento nel flusso ematico e la ripartizione in tessuti ed organi.

Nonostante l'evidente gravità dell'inquinamento, anche con riferimento a questo sito deve prendersi atto della attuazione di Mise che riguarda solo il 5 per cento del territorio ricompreso nel perimetro del SIN. Per il resto il SIN è interessato o da attività di caratterizzazione o da attività di progettazione della bonifica, ma senza nessun ulteriore sviluppo.

L'attività svolta per valutare lo stato di salute dei lavoratori dello stabilimento Caffaro ha, infine, posto in luce livelli di PCBemia costantemente elevati nei soggetti, dovuta alla consistente esposizione a composti organo clorurati avvenuta in passato, ma in diminuzione.

Sito di Broni

La situazione drammatica del sito di Broni emerge della richiesta di rinvio a giudizio, in data 16 aprile 2011, della procura della Repubblica presso il tribunale di Voghera nei

confronti degli amministratori e dirigenti della Fibronit Srl per i reati di disastro ambientale e di omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento, provocati dall'amianto, che è stato immesso nell'ambiente di lavoro e in ambienti di vita su vasta scala, causando decessi e patologie asbesto correlati (mesoteliomi pleurici e peritoneali, tumori polmonari, asbestosi o patologie non di origine polmonare) di un elevato e indeterminato numero di lavoratori, nonché di cittadini residenti nel comune di Broni, oltre che di persone che, comunque, prestavano la loro attività lavorativa nello stesso Comune.

La richiesta di rinvio a giudizio riguarda numerosissime persone offese tra deceduti e persone affette dalle patologie sopra indicate e l'elenco è destinato, purtroppo, ad allungarsi in quanto la latenza delle malattie è di decenni.

In tale contesto si appalesa gravemente inopportuna la realizzazione di un impianto di smaltimento dell'amianto a Broni, prima della completa bonifica dell'area.

Quanto allo stato di attuazione degli interventi, ad oggi sono stati eseguiti in area ex-Fibronit ed ex Ecored gli interventi di messa in sicurezza di emergenza di prima fase

9.1.7 Puglia: siti di Brindisi, Taranto, Bari-Fibronit, Manfredonia

E' apprezzabile lo sforzo conoscitivo operato dalla regione Puglia nella costruzione ed aggiornamento dell'anagrafe dei siti contaminati che, seppure con alcune criticità, peraltro comuni alle elaborazioni effettuate da altre regioni, consente di definire un quadro della distribuzione geografica e della tipologia dei siti potenzialmente contaminati e contaminanti. Tuttavia il piano stralcio delle bonifiche, pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Puglia n. 124 del 9 agosto 2011, non riporta né una definizione degli interventi prioritari né un quadro chiaro dei meccanismi di finanziamento degli stessi, almeno per la parte di competenza pubblica. Pertanto, a fronte di un approccio mirato alla pianificazione, si rileva un forte ritardo nell'attuazione degli interventi, con l'unica eccezione delle attività di bonifica delle discariche pubbliche del SIN di Manfredonia che hanno avuto la loro spinta propulsiva nella procedura di infrazione da parte della Commissione europea, dopo uno stallo di 13 anni.

Come in altre regioni, anche in Puglia la gestione commissariale in tema di rifiuti e bonifiche ha prodotto, in generale, scarsi risultati, dal momento che il primo censimento dei siti contaminati della regione Puglia è stato pubblicato nel 1994 dall'Enea e quindi da allora si aveva contezza dello stato di degrado ambientale del territorio. In particolare, in Puglia, attraverso la costituzione della banca-dati tossicologica e l'elaborazione di vari studi di carattere sanitario ed epidemiologico, sono note da tempo anche le conseguenze sulla salute di tale stato di degrado ambientale.

In riferimento alla bonifica dei siti di interesse nazionale, si valutano positivamente l'approccio delineato dall'accordo di programma sottoscritto nel 2007 per il SIN di Brindisi e l'attuazione degli interventi di competenza pubblica nel SIN di Manfredonia; si osserva tuttavia un forte ritardo nelle operazioni di risanamento delle aree incluse nel SIN di Taranto e in generale delle aree perimetrate a mare che rappresentano una risorsa economica e sociale particolarmente rilevante per la Puglia.

L'analisi della tipologia illeciti accertati dalle autorità giudiziarie, di cui si è trattato in altre parti della relazione, porta a formulare le seguenti considerazioni:

- la Puglia, in virtù della vocazione prevalentemente agricola della sua economia, subisce i maggiori impatti ambientali a seguito degli illeciti connessi all'abbandono e allo sversamento illegale di rifiuti nelle aree agricole, già martorate dalle emissioni industriali dei principali insediamenti attivi (Brindisi e Taranto). La contaminazione delle aree agricole è forse la più insidiosa in termini di potenziali rischi per la salute umana in quanto i contaminanti dal terreno passano nella catena alimentare attraverso i prodotti agricoli di

consumo. La normativa vigente in tema di bonifiche (così come la previgente normativa) di cui al decreto ministeriale n. 471 del 1999, prevede all'art 241 che "il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento e' adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e delle politiche agricole e forestali". Ad oggi tale regolamento non è stato ancora emanato e le situazioni di contaminazione di aree agricole vengono gestite "caso per caso", rendendo di fatto inefficaci le richieste di intervento dal momento che, in assenza di un quadro normativo, la legittimità delle richieste è lasciata alla valutazione dei tribunali amministrativi regionali ai quali i soggetti responsabili delle attività di bonifica sempre più frequentemente presentano i loro ricorsi contro le decisioni della pubblica amministrazione;

- particolarmente diffusa è l'illegalità nella gestione delle terre e rocce da scavo e dei materiali provenienti da siti di bonifica. Anche in questo caso siamo in presenza di una problematica derivante dal quadro normativo che in questo caso è confuso e frammentato in numerosi atti normativi e non fa chiarezza sulle procedure da adottare sia da parte degli operatori che degli enti di controllo. In tal senso, in attesa dell'emanazione di una normativa tecnica organica che stabilisca i criteri di gestione delle terre e rocce da scavo, allo scopo di garantire la tracciabilità di quelle provenienti da siti oggetto di bonifica sarebbe opportuno identificarne chiaramente la provenienza con i codici Cer, attraverso l'utilizzo della classe 19.13 (rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda);

- in riferimento agli studi sanitari ed epidemiologici condotti per le aree di Bari-Fibronit, Brindisi, Taranto e Manfredonia, appare accertata la correlazione tra attività industriali ed incremento della morbilità e mortalità per i SIN di Brindisi e Taranto, quest'ultimo definito nello studio Sentieri "area insalubre", così come la correlazione tra malattie polmonari e presenza di amianto (sito di Bari Fibronit). E' quindi evidente come, anche dal punto di vista sanitario, misure urgenti debbano essere intraprese per la bonifica delle aree.

Sito di Taranto – Ilva

La Commissione ha ritenuto di esprimere delle considerazioni specifiche all'esito degli approfondimenti condotti sulla vicenda attinente all'Ilva di Taranto.

Si tratta, infatti, di una vicenda particolarmente complessa che ha visto l'intervento, a diverso titolo, della magistratura, del Governo, del Parlamento, degli enti locali (regione, provincia e comune), nonché dei sindacati dei lavoratori, intervenuti per sostenere le ragioni di coloro che, a seguito del provvedimento di sequestro emesso dalla magistratura, subiranno inevitabilmente effetti negativi sulla loro posizione lavorativa.

Il primo, imprescindibile dato, è costituito dalle conclusioni della perizia chimica ed epidemiologica depositata all'esito dell'incidente probatorio disposto nel procedimento penale condotto dalla procura di Taranto.

La perizia descrive una grave ed attualissima situazione di emergenza ambientale e sanitaria, imputabile alle emissioni inquinanti, convogliate, diffuse e fuggitive, dello stabilimento Ilva SpA e, segnatamente, di quegli impianti ed aree del siderurgico costituiti dall'area parchi, area cokerie, area agglomerato, area altiforni, area acciaierie ed area Grf (gestione rottami ferrosi).

Risulta processualmente come gli inquinanti siano entrati anche nella catena alimentare, tanto da determinare l'abbattimento di migliaia di animali, nei quali si erano riscontrate imponenti tracce di diossina.

Ed è proprio in ragione di tale situazione che il Gip di Taranto ha emesso un provvedimento di sequestro preventivo delle aree interessate, sequestro la cui esecuzione

deve consistere, come precisato dal procuratore Sebastio, nel corso di un'audizione presso la Commissione, nella eliminazione delle emissioni inquinanti e pericolose attraverso l'inibizione di qualunque attività produttiva degli impianti sequestrati.

Le principali problematiche sono emerse proprio a seguito dell'esecuzione del provvedimento di sequestro che incide:

- sull'utilizzo attuale degli impianti;
- sul blocco dell'attività produttiva con effetti dirompenti anche rispetto all'attività futura;
- sul mantenimento dei livelli occupazionali all'interno dell'impresa;
- sulle nefaste prospettive economiche di un settore produttivo che, soprattutto in un periodo di crisi economica quale quello attuale, avrebbe potuto rappresentare un'eccezione rispetto al *trend* generale.

In sostanza, gli interessi coinvolti nella vicenda in esame sono molteplici, tutti di rilevanza costituzionale, ma non tutti bilanciabili fra di loro, sì da determinare la frustrazione di un interesse rispetto ad un altro.

In particolare, fondamentale oggetto di tutela è la salvaguardia del diritto alla salute, contemplato dall'articolo 32 della Costituzione che recita; "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività".

Si tratta di un diritto insopprimibile, che non può essere bilanciato o sacrificato con nessun altro diritto o libertà, sia pure di rango costituzionale.

La salvaguardia della salute umana è definita come fondamentale diritto dell'individuo.

Come è stato da più parti sottolineato, anche altri valori costituzionali sono chiamati in causa, primo fra tutti la tutela del lavoro.

Non solo l'articolo 1 della Carta costituzionale afferma il principio per cui l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, ma ben cinque articoli della Costituzione sono dedicati alla tutela del lavoro (compresa l'organizzazione sindacale e il diritto di sciopero).

Senza considerare poi che la tutela del lavoro rappresenta la condizione indispensabile per la tutela dignità umana. Nessuna dignità può esistere laddove manchino i mezzi di sussistenza e la garanzia delle condizioni minimali di vita che possano consentire all'uomo di esprimersi come singolo e nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, prima fra tutti la famiglia.

E nessuna dignità vi può essere nel caso in cui il lavoro non venga effettuato in condizioni di sicurezza per la salute del lavoratore medesimo.

Ed allora, è proprio dalla lettura delle norme che si comprende come la tutela della salute abbia un posto preminente e debba essere salvaguardata anche, e soprattutto, nell'ambiente lavorativo che rappresenta certamente un luogo in cui le forze in campo sono sbilanciate: da un lato, vi è il datore di lavoro che si trova in una posizione, per così dire, di "forza"; dall'altro, il lavoratore che sarebbe tendenzialmente disposto ad accettare condizioni lavorative insalubri e pericolose per la salute, pur di lavorare.

Altro interesse coinvolto è quello relativo all'iniziativa economica privata (contemplato dall'articolo 41 della Costituzione), iniziativa che è definita "libera", ma che non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana.

Ancora una volta si ha la conferma, se mai ce ne fosse stato bisogno, che la tutela del diritto alla salute è insopprimibile, non limitabile, non comprimibile, rappresentando non solo un diritto fondamentale per il singolo, ma un interesse per l'intera collettività, di tal ché non è disponibile.

Fatta questa precisazione che rappresenta, per certi versi, il filo conduttore delle conclusioni della Commissione, è necessario valutare quelle che sono state le posizioni dei vari attori in campo.

Prima fra tutte la posizione della magistratura, che ha avuto un ruolo particolarmente rilevante nel caso in esame, non solo per il procedimento penale avviato nei confronti dei vertici dell'Ilva SpA, quanto per il provvedimento di sequestro che, di fatto, inibisce l'ulteriore prosecuzione dell'attività dell'acciaieria.

Ebbene, il provvedimento di sequestro adottato dall'autorità giudiziaria non può che assolvere alla funzione che gli attribuisce la legge, ossia di eliminare il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati (art. 321 codice di procedura penale).

Di ciò si dà ampiamente conto nel provvedimento laddove è riportato: " Le dimensioni dello stabilimento siderurgico Ilva di Taranto, i suoi livelli di produzione, la sua ubicazione geografica, che lo vede situato a ridosso dell'abitato cittadino, a pochi metri di distanza dai primi edifici del quartiere Tamburi, la acclarata pericolosità dell'attività siderurgica, le accertate, gravi criticità strutturali e funzionali degli impianti Ilva e le loro pesantissime ricadute in termini di impatto ambientale: tutto converge nell'evidenziare come non possa più essere consentito al siderurgico tarantino del gruppo Riva di sottrarsi al dovere di anteporre, alla logica del profitto, sino ad oggi così spregiudicatamente e cinicamente seguita, il rispetto della salute delle persone - lavoratori e popolazione residente - e della salubrità dell'ambiente nel suo complesso, risorsa irrinunciabile per qualunque comunità".

Il problema delle ricadute occupazionali che discendono dal provvedimento di sequestro e dall'esigenza di evitare l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze di reati contro la salute e l'integrità dell'incolumità pubblica è un problema la cui soluzione appartiene esclusivamente alla pubblica amministrazione ed al soggetto imprenditoriale, secondo le rispettive competenze di valutazione (per la pubblica amministrazione) e di adeguamento (per l'imprenditore) ad un modello aziendale che garantisca una produzione nel rispetto del diritto alla salute.

La magistratura, in questo contesto, non può che esercitare le sue funzioni giurisdizionali, così come è accaduto nel caso in oggetto.

Ed allora, se la magistratura è intervenuta doverosamente nella fase repressiva, adottando provvedimenti che sono stati valutati e riesaminati nelle sedi competenti, occorre puntare l'attenzione su quella che è stata l'attività di governo con riferimento all'Ilva SpA, non solo nella fase successiva all'emissione del provvedimento di sequestro, ma anche nella fase precedente, con particolare riferimento alla procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (Aia).

Alcune considerazioni si impongono proprio in relazione alla procedura per il rilascio dell'Aia da parte del Ministero dell'ambiente.

Dopo una lunga attività di istruttoria, avviata nel 2007, il provvedimento di rilascio dell'Aia da parte del Ministero dell'ambiente è stato emanato il 4 agosto 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 23 agosto 2011. La notifica del gestore è avvenuta con nota del 31 agosto 2011 con la quale l'Ilva chiedeva, tra l'altro, un incontro esplicativo con gli organi di controllo Ispra relativamente alle definizioni delle modalità tecniche per la piena applicazione del piano di monitoraggio e controllo.

Con decreto del 15 marzo 2012, e quindi a distanza di pochi mesi dal rilascio dell'autorizzazione, il Ministero dell'ambiente ha disposto l'avvio del procedimento amministrativo per il complessivo riesame dell'Aia, in ragione dei dati emersi dalla perizia effettuata in sede di incidente probatorio, nel corso del procedimento penale pendente presso la procura di Taranto ed avente ad oggetto una serie di reati riconducibili, secondo l'ipotesi accusatoria, all'attività dell'Ilva.

E' lecito, quindi, domandarsi cosa sia potuto accadere, in pochi mesi, nella situazione di fatto oggetto degli approfondimenti effettuati, in un primo momento, da parte dei componenti della Commissione Aia, e, in secondo momento, da parte dei periti del tribunale. La risposta è quasi scontata. In realtà non è accaduto nulla di diverso, ma sono stati diversamente valutati gli stessi fenomeni.

L'apertura della procedura per il riesame complessivo dell'Aia, e quindi la messa in discussione dell'attività svolta dai competenti soggetti del Ministero dell'ambiente, avrebbe dovuto comportare, secondo banali principi di consequenzialità logica, l'individuazione per il riesame dell'Aia di soggetti diversi rispetto a quelli che avevano già composto la Commissione. Non risulta che ciò sia avvenuto, se non in minima parte.

Solo dopo l'intervento della magistratura, attraverso i provvedimenti cautelari già menzionati, vi è stato un cambiamento nella composizione della Commissione.

Il Ministro Clini, in merito alla riapertura della procedura Aia, non l'ha ricollegata agli esiti delle indagini giudiziarie, ma all'introduzione di due elementi di "novità" che necessitavano di essere presi in considerazione nell'ambito della nuova procedura.

Testualmente, ha dichiarato in aula "abbiamo avuto, da un lato, nuove informazioni circa la concentrazione in aria nell'area di Taranto, non tanto specificatamente in Ilva, di un inquinante, il benzo(a)pirene, che è un inquinante cancerogeno, e, dall'altro lato, la decisione della Commissione europea dell'8 marzo del 2012, che ha stabilito le migliori tecnologie disponibili nel settore della siderurgia che devono essere adottate dagli impianti industriali in tutta Europa."

Ebbene, deve osservarsi che questa Commissione, già dal 2010, aveva avviato l'inchiesta sull'Ilva di Taranto e, nel corso delle audizioni effettuate in Puglia, era già stata rappresentata l'emergenza relativa alla presenza di benzo(a)pirene in concentrazioni eccessive, soprattutto nel quartiere Tamburi, tanto che il sindaco aveva adottato ordinanze a tutela della salute.

Era anche stato già interpellato l'Iss in merito alla pericolosità del benzo(a)pirene per contatto dermico, e l'Arpa Puglia era stata, anch'essa, investita di questa delicatissima questione.

Quindi, pare un po' curioso che il Ministero indichi questo dato come l'elemento di "novità" che ha determinato la riapertura della procedura Aia.

Delle due l'una: o il Ministero non è stato informato da parte degli enti locali e degli istituti interpellati, circostanza questa evidentemente grave perché segno di un *gap* informativo tra il Ministero e gli enti che lo supportano, o non ha sufficientemente valutato il pericolo connesso alle alte concentrazioni di benzo(a)pirene.

Con riferimento alla decisione della Commissione europea (decisione di esecuzione 28 febbraio 2012, n. 2012/135/Ue, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Bat) per la produzione di ferro e acciaio, ai sensi della direttiva 2010/75/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali), certamente si tratta di dati cui devono uniformarsi gli impianti siderurgici in Europa.

E però, vanno espresse alcune considerazioni:

- i dati emersi nell'Aia già rilasciata erano stati, almeno in parte, positivamente smentiti dalle perizie giudiziarie;

- l'apertura di un nuovo procedimento per il rilascio dell'Aia non può comportare i tempi biblici occorsi per la prima, perché altrimenti si arriverebbe al paradosso per cui i risultati non sarebbero mai attuali né le misure proposte potrebbero mai essere in linea con le "migliori tecnologie disponibili".

- la disposizione della Commissione europea prevede che le migliori tecnologie disponibili debbano essere il riferimento per le nuove procedure di autorizzazione ambientale a partire dal 2016. Perciò rappresentano uno scenario di riferimento per i nuovi investimenti industriali e per i programmi di riqualificazione degli impianti esistenti, ma, da un punto di vista formale e legale, diventano riferimento vincolante solo a partire dal 2016.

La vicenda suesa posta pone gravi interrogativi sulla efficienza di una attività amministrativa di tutela di interessi costituzionalmente garantiti, in particolare quello alla salute ed all'integrità fisica, che si concretizza in procedure da cui esitano provvedimenti autorizzativi costituenti una sorta di "patente" per lo svolgimento di attività intrinsecamente pericolose.

Si tratta di una procedura che teoricamente consente che la problematica concreta rimanga "silenziosa", come se l'esistenza del "pezzo di carta" (autorizzazione amministrativa) possa assumere un ruolo salvifico in termini di assicurazione della non incidenza dell'attività sulla salute e sulla vita delle persone.

Un tale sistema può funzionare solo a condizione che l'istruttoria che precede il rilascio o il diniego del provvedimento sia posta in essere in modo inequivocabilmente rigoroso da parte di soggetti di altissima professionalità e di indiscutibile moralità.

Nel caso di specie, invece, si è dovuto constatare che all'Ilva era stata rilasciata un'autorizzazione sulla base di risultanze tecniche positivamente smentite dai risultati dell'attività di indagine posta in essere dall'autorità giudiziaria, peraltro con la procedura garantita dell'incidente probatorio, quindi con la garanzia del contraddittorio tra le parti interessate.

Le risultanze della perizia eseguita in sede di incidente probatorio hanno provocato effetti sicuramente dirompenti.

In un primo momento hanno cagionato il risultato del riesame complessivo del procedimento amministrativo e del provvedimento finale di rilascio dell'Aia nei confronti dell'Ilva.

L'applicazione, poi, di misure cautelari sulla base degli elementi acquisiti dalla perizia disposta dall'autorità giudiziaria (provvedimenti tutti confermati nel merito dal tribunale del riesame) ha alimentato un più severo approfondimento circa le ragioni per cui un soggetto imprenditore, in relazione al quale era stata dimostrata un'azione gravemente lesiva della salute e dell'integrità fisica delle persone, avesse ricevuto dalla pubblica amministrazione l'autorizzazione a porre in essere quella stessa attività costituente reato.

Con amarezza si è dovuto prendere atto della circostanza che coloro che avevano proceduto all'istruttoria ed al rilascio di quella autorizzazione fossero persone che non possedevano, evidentemente, i requisiti professionali necessari per potere dotare la pubblica amministrazione di criteri di giudizio soddisfacenti per la tutela della salute umana.

Ancora una volta la Commissione ha dovuto prendere atto che solo l'intervento della magistratura ha determinato un effettivo impulso all'attività della pubblica amministrazione, il che è certamente inaccettabile perché la pubblica amministrazione dovrebbe orientare la propria attività nel rispetto delle regole a prescindere dall'avvio di un'attività giudiziaria, che peraltro è il segno evidente della tardività dell'azione amministrativa.

A parte le considerazioni sull'attività del Ministero dell'ambiente, altre osservazioni si impongono con riferimento agli enti locali.

Pare incredibile che nel corso degli anni non sia stata messa in atto una strategia di controlli, di prescrizioni, di verifiche che potesse garantire il perseguimento degli obiettivi produttivi dell'impresa senza alcun pregiudizio per la salute umana.

Cosa sia stato fatto dagli organi di controllo e dagli enti locali nel corso di decenni non è dato sapere.

Il Governo, come evidenziato nel corpo della relazione, ha recentemente emanato provvedimenti normativi utilizzando la decretazione d'urgenza, al fine di realizzare taluni obiettivi immediati non rinviabili.

E di recente è stata emanata l'autorizzazione integrata ambientale sulle prescrizioni da impartire all'impresa e sulle modalità di esercizio dell'attività nella salvaguardia assoluta dell'ambiente e della salute.

Le richieste dell'impresa di potere esercitare la facoltà d'uso con prescrizioni sono state rigettate, in quanto gli investimenti programmati per l'adeguamento degli impianti, sottoposti all'attenzione del pubblico ministero e del Gip, non sono stati ritenuti idonei per la salvaguardia ambientale, sicché, oggi, l'unica attività legittimata è l'esecuzione del provvedimento sequestro nei termini indicati dall'autorità giudiziaria.

Del tutto legittime sono le preoccupazioni di lavoratori e sindacati che hanno manifestato ripetutamente a tutela del posto di lavoro.

Posto che l'Ilva ha un ruolo rilevante nella produzione di acciaio a livello europeo (e dunque rappresenta certamente un'importantissima attività produttiva, che impiega decine di migliaia di lavoratori rivestendo da decenni un ruolo occupazionale e sociale analogo a quello di poche altre imprese in Europa), è quanto mai necessario che il Governo e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare forniscano una risposta professionalmente adeguata rispetto alle problematiche in atto.

9.1.8 Sicilia: siti di Gela e Priolo

L'esperienza siciliana in materia di bonifiche è la prova lampante dell'assoluta inettitudine delle strutture commissariali ad affrontare le problematiche connesse alla bonifica dei siti inquinanti e in generale, all'ambiente.

Il territorio rientrante nel SIN di Gela è ben lontano dall'essere bonificato e la magistratura sta svolgendo un attento lavoro finalizzato alla verifica della liceità delle condotte tenute dagli enti interessati alla bonifica medesima. La procura della Repubblica di Gela ha inviato una nota relativa alle indagini in corso da cui si desume la particolare attenzione e sensibilità che la locale procura ha manifestato e manifesta con riferimento alla materia ambientale. Ciò è tanto più meritorio in quanto si tratta di un ufficio giudiziario di piccole dimensioni che evidentemente risente, come altri uffici giudiziari risorse inadeguate per le attività di indagine.

I gravissimi ritardi che si sono registrati nel SIN di Gela sono analoghi a quelli registrati nel SIN di Priolo.

Il dato allarmante che riguarda entrambi i siti è quello concernente l'esistenza di una situazione sanitaria gravemente compromessa, che continuerà a rimanere tale fino a quando non si procederà efficacemente alla bonifica.

Di ciò ha dato atto lo studio Sentieri evidenziando per il SIN di Gela "...un eccesso di tumori polmonari sia tra gli uomini sia tra le donne; tra gli uomini sono in eccesso anche il tumore dello stomaco e l'asma; tra le donne il tumore del colon-retto e l'asma.." e, per il SIN di Priolo, " eccesso negli uomini di tumori del polmone e della pleura, causa, quest'ultima, in eccesso anche nelle donne; mortalità è in eccesso in entrambi i generi per le malattie respiratorie acute ...".

Lo stesso studio Sentieri raccomanda tra le attività urgenti per i due siti l'acquisizione di dati per la valutazione dello stato attuale di inquinamento ambientale e dell'esposizione, dando, di fatto, conto delle inadeguatezza delle pur numerose indagini di caratterizzazione ad oggi condotte.

In sede di conclusioni vale la pena evidenziare il ritardo nella bonifica dei siti regionali: emblematico è il caso della messa in sicurezza dell'amianto derivante dalle baraccopoli allestite per il terremoto della valle del Belice.

Sul punto è sufficiente sottolineare che le attività sono state in gran parte (non del tutto!) completate nel 2008-2009: il tragico evento sismico risale alla notte tra il 14 e il 15 gennaio 1968. I dati non richiedono ulteriori commenti.

9.1.9 Sardegna: siti di Porto Torres e La Maddalena

La Maddalena

In sede di conclusioni, certamente di prioritario rilievo sono le indagini segnalate dal procuratore della Repubblica di Tempio Pausania in merito all'area marina antistante l'ex arsenale militare de "La Maddalena", i cui fondali risulterebbero ancora fortemente inquinati, nonostante l'esecuzione dei progetti di bonifica.

Le indagini stanno approfondendo diversi temi:

- in primo luogo, si è accertato che i fondali marini antistanti l'ex arsenale militare sono ancora gravemente inquinati. I risultati delle analisi effettuate nel corso delle indagini hanno fornito dati preoccupanti, in quanto la zona risulta tuttora inquinata da metalli pesanti;

- proprio in ragione della persistenza dell'inquinamento nonostante l'esecuzione dei lavori progettati, si sta approfondendo se è stato eseguito male un progetto di bonifica ben elaborato, ovvero se, a monte, fosse errato il progetto stesso.

Numerosi sono ancora gli aspetti poco chiari della vicenda e gli organi inquirenti stanno cercando di ricostruire quanto materiale dovesse essere asportato, quanto effettivamente sia stato asportato e dove sia stato collocato.

Tutti questi dati, che dovrebbero emergere chiaramente sono invece, secondo quanto appreso dalla Commissione, di difficile ricostruzione.

Mancano, per così dire, all'appello 20.000 metri cubi di materiali che avrebbero dovuto essere movimentati in base al capitolato d'appalto e dei quali, sino ad ora, non vi è traccia, nel senso che non è stato possibile ricostruire ove siano stati collocati.

In riferimento alla certificazione di avvenuta bonifica dell'area, il procuratore ha affermato che vi è stata una certa "confusione amministrativa" legata alle modalità di conferimento degli incarichi, dell'appalto e dei controlli.

Ha, poi, parlato delle eventuali implicazioni di carattere sanitario affermando: "le implicazioni di carattere sanitario, ovviamente, ci sono, soprattutto se dobbiamo ragionare di materiale che non si trova."

In questo contesto, ove hanno operato varie strutture pubbliche, occorrerà comprendere come abbiano operato, come siano stati effettuati i controlli, quanto abbia inciso l'urgenza di portare avanti i lavori in fretta sull'efficacia degli interventi.

In sostanza, è emersa una situazione di assoluta mancanza di chiarezza sui costi della bonifica, sulle ditte che hanno effettuato i lavori, sulla loro esecuzione a regola d'arte e sull'estensione dell'inquinamento presente sui fondali antistanti l'ex arsenale militare de La Maddalena.

Come più volte si è evidenziato, la mancanza di chiarezza nelle procedure, soprattutto in quelle ammantate dal dato giustificativo dell'urgenza, è una sorta di chiave d'accesso all'illegalità.

Si è in attesa dell'esito delle indagini giudiziarie.

Porto Torres

Quanto al SIN di Porto Torres, non sono state ancora avviate le attività di bonifica.

Eppure la situazione si è rivelata particolarmente grave con riferimento alla zona della darsena, in relazione alla quale sono in corso indagini giudiziarie da parte della procura della Repubblica di Sassari.

Nel 2010, a seguito della segnalazione di diversi fenomeni di malessere fisico avvertito dal personale quotidianamente impegnato nei controlli delle imbarcazioni all'interno della darsena, sono state effettuate verifiche da parte del dipartimento provinciale di Sassari dell'Arpas, che ha rilevato nelle acque prelevate dalla darsena un significativo inquinamento da composti organici.

Ulteriori verifiche da parte delle strutture competenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro hanno confermato il dato ed il pericolo per la salute pubblica e posto in evidenza la necessità di interdire l'accesso all'area della darsena nonché di approfondire il collegamento tra il fenomeno di inquinamento e la presenza, a ridosso della zona interessata, dello stabilimento petrolchimico di proprietà della Syndial SpA, in gestione alla Polimeri Europa SpA

La procura ha iscritto, quindi, nel registro degli indagati gli amministratori e i funzionari delle società Syndial e Polimeri Europa, anche per il reato di cui all'articolo 449 del codice penale (procedimento penale n. 3684/2011) ed è stato chiesto al giudice per le indagini preliminari di procedere con incidente probatorio a perizia tecnica, allo scopo di accertare le cause del rilevato inquinamento nell'area dello stabilimento industriale ed in quelle limitrofe, di datare il fenomeno, di individuare gli interventi necessari per porvi rimedio.

Si è in attesa di conoscere gli esiti dell'incidente probatorio che dovrebbe concludersi nel mese di dicembre 2012 (secondo quanto comunicato dal procuratore della Repubblica di Sassari a questa Commissione), sicché ad oggi non è possibile fornire ulteriori elementi di informazione in merito alla predetta indagine giudiziaria

9.1.10 Veneto: sito di Porto Marghera

Dall'analisi svolta si può ricavare che gli interventi di bonifica nell'area di Porto Marghera non sono stati per nulla velocizzati a seguito dell'istituzione del SIN che, anzi, ha rappresentato un motivo di rallentamento nell'attività di bonifica per la complessità delle procedure.

Molti rappresentanti della regione hanno lamentato la mancata partecipazione alle decisioni assunte dal Ministero dell'ambiente, precisando di aver preso parte solo a conferenze istruttorie, i cui risultati in taluni casi non sono nemmeno confluiti nei provvedimenti decisori.

In sostanza, la regione ha evidenziato che la sua partecipazione nelle fasi importanti del procedimento avrebbe potuto rappresentare un valore aggiunto e, quindi, contribuire alla